Comune di CODROIPO

ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario parziale dei soli residui passivi ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014.

Ricevuta in data 29/06/2017 la proposta di determinazione del titolare di posizione organizzativa del servizio economico e finanziario avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario parziale dei soli residui passivi al 31/12/2016".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»:
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»:.
- d) inoltre il punto 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che "...al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario,

previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui...;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle e derivanti dalle richieste del responsabile dell'area Urbanistica lavori pubblici che qui di seguito si riportano e che riguardano residui passivi stralciati nell'anno 2016 e reimputati al 2017 quale esercizio di effettivo pagamento

	2016	2017	2018
Spese in conto capitale	- 5.911,59	+ 5.911,59	0,00
FPV di parte capitale		+ 5.911,59	0,00

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Codroipo, lì 29/06/2017

L'Organo di Revisione

Dott. Paolo Maestrutti

Dott.sşa Sabrina Cagnina

Dott Nicola Turello